

VII. Tutti li contravventori agli ordini sudichiariti dovranno esser pure dalli Comuni fermati, e condotti in Arresto in questa Città ove dovranno restare, quando non prestassero un' idonea Pieggieria, fino che abbiano pagato la pena, alla quale saranno soggetti nelle misure sopra fissate.

VIII. Li stessi obblighi, e pene restano infisse, e li stessi premj di sopra espressi s' intenderanno promessi alli Custodi dei Posti, Pallade, e Passadori, e se mai fosse scoperta intelligenza tra il Ministro destinato all' Azienda, o custodia di questa importante Vendita, e li Contrabbandieri, sarà considerato un tale delitto come criminoso, e però afflittivamente punito.

IX. Sarà punito con pene afflittive quel Contrabbandiere, che si facesse lecito d' introdursi nel nostro Cantone con Armi da fuoco per resistere alla Giustizia, oppure compare scortato da numero di persone per garantire colla forza l' illecita vendita. In conseguenza di ciò il Comitato nostro di Salute Pubblica, dovrà prender le più risolute misure per far arrestare li Rei, e dietro alla conoscenza del fatto, verrà alla sentenza.

X. Resta espressamente proibito agli Esecutori qualunque restituzione dei Contrabbandi fermati sotto pena di pagar del proprio